



COMUNE DI PRAIA A MARE PROVINCIA DI COSENZA

Ordinanza N. 59 del 27/05/2025

OGGETTO: Svolgimento delle attività musicali, di intrattenimento e pubblico spettacolo, che prevedono anche l'utilizzo di impianti elettroacustici sul territorio Comunale.

Premesso che già nel corso della stagione estiva 2024, venivano emessi provvedimenti Sindacali di analogo carattere, al fine di regolamentare lo svolgimento delle attività musicali, di intrattenimento e pubblico spettacolo, che prevedono anche l'utilizzo di impianti elettroacustici sul territorio Comunale;

Ravvisata anche per il corrente anno, l'opportunità dell'emissione di provvedimenti simili a quelli adottati nella scorsa stagione estiva;

Visti gli artt. 659 e 689 del Codice Penale;

Vista la Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" così come modificata dal D. lgs 42/2017;

Visti il D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto l'art. 6, comma 1, lett. h) della legge 447/1995 che prevede che lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori minimi di immissione sonora nell'ambiente abitativo o esterno;

Visto il D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visti, altresì, gli artt. 68, 69 e 71 del TULPS;

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 311 del 28/05/2001 recante norme in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S. così

come integrato dal D.P.R. n. 293 del 06/11/2002;

Visto l'art. 13 del D.L. 09/02/2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito dalla L. 04/04/2012 n. 35;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visto l'art. 54 c. 4 del TUEL;

Ravvisata la propria competenza,

ORDINA

1. Nel periodo ricompreso dalla pubblicazione del presente provvedimento al 2 novembre 2025:

a. i titolari dei complessi ricettivi, i gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché i titolare degli stabilimenti balneari sono autorizzati ad organizzare, all'interno delle suddette strutture e nelle aree pubbliche detenute in concessione, trattenimenti musicali dal vivo o solo musicale allo scopo di intrattenere i propri clienti fino alle ore 00:30, previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE, beneficiando della deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi;

b. i gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli stabilimenti balneari e delle varie strutture ricettive di cui alla presente ordinanza, sono autorizzati a protrarre, nei giorni prefestivi e festivi e in tutti i giorni nel periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025, l'orario di svolgimento delle attività di intrattenimento musicale fino alle ore 01:30 (beneficiando sempre della deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi fino alle ore 24:00 e con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi fino alle ore 01:30);

c. i gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli stabilimenti balneari (in possesso di autorizzazione sanitaria alla somministrazione di alimenti e bevande) e delle varie strutture ricettive di cui alla presente ordinanza, potranno organizzare liberamente intrattenimenti dal vivo o solo musicale purché senza biglietto di ingresso e potranno svolgere tale attività anche con attrezzature non rientranti nell'ordinaria predisposizione produttiva degli esercizi fino alle ore 01:30. Lo svolgimento di tali attività di intrattenimento, qualora attuate con mezzi/attrezzature non rientranti in quelli ordinariamente consentiti, dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione, previa segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere al SUAP almeno 7 (sette) giorni prima della manifestazione, nel numero massimo di 4 (quattro) per ogni mese. Le feste di intrattenimento musicale, autorizzabili e comunicate con le modalità e nei limiti di cui ai commi precedenti, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore

sopra citati fino alle ore 2:00. Il tutto sempre con obbligo di dichiarazione di inizio attività alla S.I.A.E.

In tutti i casi, le casse di amplificazione e gli altri dispositivi di diffusione sonora e musicale devono essere orientati esclusivamente verso la spiaggia per gli stabilimenti balneari.

In ogni caso sono considerate attrezzature ordinarie le pedane/piccoli palchi/consolle da dj con un ingombro massimo di mq 15 e con un'altezza massima di 50 cm.

Resta sempre consentito il semplice sottofondo musicale in diffusione INTERNA dei locali durante le ore di apertura senza NESSUN impatto verso l'esterno degli stessi;

d. in relazione a quanto sopra, si evidenzia che sono vietati gli intrattenimenti danzanti, qualora per l'attività non sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte del SUAP, allo stesso modo qualora vengano predisposte modifiche o allestimenti particolari dovrà essere trasmessa nuova certificazione dell'impianto elettrico al SUAP oltre all'ottenimento del certificato prevenzione incendi qualora previsto dalla normativa;

e. in occasione di tali eventi il gestore dell'attività dovrà garantire la presenza di idoneo numero di steward (in possesso delle necessarie abilitazioni) al fine di garantire e salvaguardare la sicurezza delle persone presenti e quelle in attesa di accedere alle aree interessate dall'evento o, comunque, presenti nell'area circostante, nonché effettuare idonea pulizia delle aree pubbliche entro un raggio di mt. 10 dall'attività in concessione;

f. i citati eventi devono, in ogni caso, essere effettuati esclusivamente all'interno dell'attività e nelle aree pubbliche detenute in concessione.

2. I pubblici esercizi, circoli privati ed attività artigianali alimentari, in occasione di particolari giornate previste, possono prorogare l'orario di funzionamento degli impianti elettroacustici fino alle ore 02:00, nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

3. Nelle giornate del 13 e del 17 Agosto sono vietate le serate di intrattenimento di cui al punto 1 lettera c) della presente Ordinanza.

4. L'ampliamento del suolo pubblico delle attività commerciali esistenti lungo il Viale della Libertà, potrà essere concesso fino al limite massimo del cordolo esterno delle aiuole e per l'intera area prospiciente e/o attigua, se libera e disponibile. Il tutto previa presentazione di apposita istanza di rilascio di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

5. In deroga alle disposizioni del presente comma, il Sindaco può autorizzare una diversa programmazione delle feste serali e dei relativi orari.

6. Altre eventuali disposizioni operative per l'attuazione della presente Ordinanza potranno essere stabilite con provvedimenti integrativi dell'Ente.

7. Il divieto di consumare bevande alcoliche e superalcoliche nelle vie e nelle piazze pubbliche, fermo restando la somministrazione delle stesse, nei limiti previsti dalla legge, con servizio al "tavolo" presso i pp. ee. e/o nel relativo suolo pubblico in concessione.

8. Il divieto di somministrazione ed il divieto di vendita di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici dopo le ore 23:00 e fino alle ore 07:00.

9. Per quanto non disciplinato con la presente si rimanda alla normativa di riferimento.

DISPONE CHE:

- Tutte le attività sopra menzionate siano svolte nel pieno rispetto della normativa vigente, dei protocolli di sicurezza e di quanto citato in premessa.

- La presente Ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Praia a Mare e su ogni altro mezzo di informazione.
- La presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Cosenza, al Comando Compagnia Carabinieri di Scalea, al Comando Stazione Carabinieri di Praia a Mare, al Comando della Guardia di Finanza di Scalea, al Distaccamento Polizia Stradale di Scalea, alla Guardia Costiera Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea e all'Ufficio Locale Marittimo di Praia Mare ed al Corpo Polizia Locale – SEDE.

AVVERTENZE

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del c.p. e quanto previsto dall'art. 650 del c.p., nonché quelle previste dalle altre norme, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico, implica l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative (artt. 9 e 10 della legge 26/10/1995 n. 447 s.m.i.):

1. il pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 20.000,00 per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli:
 - a. Senza la prescritta autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività;
 - b. Oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza;
2. il pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 10.000,00 nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla legge 447/ 95 e dalla presente ordinanza;
3. per le violazioni alla presente ordinanza per le quali non sono previste sanzioni stabilite da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 da € 25,00 a € 500,00.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.

Il Sindaco

PRAIA A MARE, lì 27/05/2025

DE LORENZO ANTONINO